

Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Comune di Marsala

DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA

PER PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

ai sensi dell'art.55 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, giusta determinazione a contrattare n. 388 del 10/04/2013 del Dirigente del Settore GRANDI OPERE.

Ai fini del presente bando si intendono per **"Codice"** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e per **"Regolamento"** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente al recepimento di dette norme operato con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni e con decreto del Presidente della Regione siciliana 31 gennaio 2012, n. 13, alle norme dei quali si farà di seguito riferimento con la dizione **"Legge regionale"**.

Codice C.I.G. 5013256DB6

Affidamento dell'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, dello studio geologico, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della direzione e contabilità dei lavori, relativo al completamento della rete fognante del centro urbano di Marsala.

PARTE PRIMA - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Art.1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

- a) Il plico contenente la busta interna «A» con la documentazione di cui al successivo Articolo 2, la busta interna «B» con l'offerta tecnica di cui al successivo Articolo 3 e la busta interna «C» con l'offerta economica e temporale di cui al successivo Articolo 4, deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) del bando di gara al seguente indirizzo: Comune di Marsala, Ufficio Protocollo Generale, Via Garibaldi, n. 1, 91025 Marsala (TP);
- b) il plico deve pervenire all'indirizzo di cui alla lettera a), tramite posta e/o posta celere o corriere, e rischio del concorrente, entro il termine perentorio delle ore **13:00** del giorno **27 / 06 / 2013** pena l'esclusione dalla gara. E' ammessa la presentazione del plico direttamente al protocollo della Stazione appaltante sito in Via Garibaldi, n. 1, aperto da lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,00, il martedì ed il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
- c) il plico deve recare all'esterno la seguente dicitura: **"Gara, a procedura aperta, per l'affidamento dell'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, dello studio geologico, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della direzione e contabilità dei lavori, relativo al completamento della rete fognante del centro urbano di Marsala." – NON APRIRE AL PROTOCOLLO-**
- d) il plico deve essere debitamente chiuso e sigillato e, in ogni caso chiuso in modo da escludere ogni manomissione;
- e) le buste interne devono essere chiuse e recare l'intestazione del mittente; le buste interne contenenti l'offerta

tecnica (busta «B - Offerta tecnica») e l'offerta economica (busta «C - Offerta economica e temporale») devono essere chiuse in modo da escludere ogni manomissione;

- f) il plico deve contenere al proprio interno tre buste recanti la dicitura inequivocabile, rispettivamente, come segue:
- «A - Documentazione» «B - Offerta tecnica» «C - Offerta economica e temporale»

Art.2. CONTENUTO DELLA BUSTA INTERNA «A - Documentazione»

- a) richiesta di partecipazione del concorrente, con l'indicazione:
- a1) della modalità di partecipazione quale concorrente singolo oppure quale mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici;
 - a2) della forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) ed h), Codice;
- b) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara la situazione personale (possessione dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al successivo Articolo 2.1;
- c) dichiarazione con la quale il concorrente dichiara:
- c1) il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al successivo Articolo 2.2;
 - c2) il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al successivo Articolo 2.3;
 - c3) il possesso dei requisiti di ordine professionale di cui al successivo Articolo 2.4;
- d) limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore: ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento;
- e) indicazione del professionista (un solo soggetto persona fisica, tra i professionisti appartenenti al concorrente) incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 90, comma 7, secondo periodo, del Codice, richiesto al punto III.3.2) del bando di gara;
- f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'articolo 37, commi 2, 4, 5, 7, primo periodo, 8, 9, 10, 12, 13 e 14, del Codice, fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 5.1:
- f1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione dei servizi o della quota di servizi affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del Codice; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo Articolo 4.1, lettera e), punto e2);
 - f2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei servizi o della quota di servizi da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - f3) in ogni caso ciascun concorrente raggruppato o che intende raggrupparsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui al Articolo 2, lettera b), distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;
- g) limitatamente ai consorzi stabili di società, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera h), del Codice, nonché dell'articolo 36, commi 4, 5 e 6, dello stesso Codice:
- g1) devono dichiarare le cause di esclusione che riguardano direttamente il consorzio e gli eventuali requisiti posseduti in proprio dallo stesso consorzio (mentre i requisiti posseduti dalle società consorziate devono essere dichiarati da queste ultime, separatamente, ai sensi del successivo punto g2);
 - g2) devono dichiarare l'elenco delle società consorziate, costituenti il consorzio stabile, limitatamente a quelle che contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio non posseduti direttamente da quest'ultimo ai sensi del precedente punto g1);
 - g3) devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorzio o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
 - g4) le società consorziate di cui al punto g2), nonché la società consorziata o le società consorziate indicate ai

sensi del punto g3), se diverse, devono dichiarare l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei propri requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi presentando apposite dichiarazioni ai sensi dei successivi Articoli 2.1 e 2.3;

- g5) è in ogni caso vietata la duplicazione dei requisiti mediante l'imputazione degli stessi sia al consorzio stabile che alle società consorziate o a più società consorziate (cosiddette fatturazioni o prestazioni interne e fatturazioni o prestazioni intergruppo);
- h) limitatamente ai concorrenti che intendono avvalersi del subappalto, nei casi consentiti: una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, quarto periodo, del Codice, con la quale il concorrente indica quali servizi intende subappaltare e, se del caso, in quale quota, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 91, comma 3, del predetto Codice;
- i) limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Codice, il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario"), ferme restando le condizioni di cui al successivo Articolo 5.2, deve allegare:
- i1) una propria dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore economico ausiliario, ai sensi del citato articolo 49, comma 2, lettera a); tale dichiarazione di avvalimento è trasmessa all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (articolo 49, comma 11);
- i2) la documentazione relativa all'avvalimento (dichiarazioni dell'operatore economico ausiliario e contratto di avvalimento o dimostrazione dell'appartenenza al medesimo gruppo) come specificato al successivo Articolo 5.2, lettera d);
- j) per la partecipazione alla gara è dovuto versamento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Trattandosi di appalto di importo compreso tra 500.000 e 800.000 euro, ai sensi di quanto previsto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con propria deliberazione del 21 dicembre 2011, gli operatori che intendono partecipare alla presente procedura di gara sono tenuti, pena l'esclusione dalla procedura di gara, al versamento di **€ 70,00** (settanta/00), a favore della stessa Autorità, da effettuarsi secondo le modalità indicate sul sito internet dell'Autorità (www.avcp.it – contributi in sede di gara – istruzioni in vigore dal 01.01.2011).
- k) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del Codice, a titolo collaborativo e acceleratorio:
- k1) del domicilio eletto per le comunicazioni;
- k2) dell'indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l'indirizzo di posta elettronica;
- k3) del numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;
- l) di aver preso visione dei luoghi e del progetto preliminare posto a base di gara;
- m) limitatamente ai concorrenti con dipendenti oppure, se senza dipendenti, comunque obbligati alla contribuzione INPS o INAIL: ai fini della acquisizione d'ufficio del DURC, a titolo collaborativo e acceleratorio, il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, l'indicazione:
- m1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- m2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- m3) per l'INPS: matricola aziendale, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione contributiva o assicurativa.
- n) dichiarazione di accettazione delle clausole contenute nel protocollo unico di legalità "Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa", di cui alla Circolare n. 593 del 31/01/2006 dell'Assessorato Regionale LL.PP., allegata al presente disciplinare, di cui costituisce parte integrante, e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante alla gara.

2.1 Requisiti di ordine generale: punto III.1.3) del bando di gara

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Articolo 1, del presente disciplinare di gara, con la quale si attesti l'assenza della cause di esclusione e il possesso dei requisiti, come richiesto al punto III.1.3) del bando di gara, con le seguenti modalità:

- 1) **identificazione del concorrente** e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il concorrente stesso, come segue:

- a) liberi professionisti singoli o associazioni professionali di cui alla legge n. 1815/1939, rispettivamente il titolare o tutti i professionisti associati;
 - b) società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, lettera a), del Codice, tutti i professionisti soci, distinguendo tra:
 - b1) i soci amministratori muniti di potere di rappresentanza;
 - b2) i soci accomandatari anche se non muniti di potere di rappresentanza in caso di società in accomandita semplice;
 - c) società di ingegneria (costituite esclusivamente come società di capitali ai sensi dell'articolo 90, comma 2, lettera b), del Codice):
 - c1) tutti i professionisti soci amministratori muniti di potere di rappresentanza;
 - c2) tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
 - c3) il direttore tecnico o i direttori tecnici se più di uno;
 - c4) tutti i professionisti soci, diversi da quelli già indicati, che si intendono impiegare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) tutti i concorrenti:
 - d1) i dipendenti tecnici nonché gli altri dipendenti con mansioni tecniche, anche nelle forme di collaborazione coordinata e continuativa o di collaborazione a progetto, che si intendono impiegare nello svolgimento dell'incarico;
 - d2) i consulenti su base annua con rapporto esclusivo con il concorrente, muniti di partita IVA, che si intendono impiegare nello svolgimento dell'incarico;
 - e) tutti i concorrenti: indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c), limitatamente ai punti c1), c3) e c4), nonché di cui alla precedente lettera d) ove per le relative professioni esistano gli albi professionali;
 - f) società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI.A al Codice;
- 2) **assenza delle cause di esclusione** di cui all'articolo 38, comma 1, del Codice, eccetto quanto previsto alla lettera m-bis), della predetta norma; le cause di esclusione delle quali deve essere dichiarata l'assenza sono le seguenti:
- a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 159/2011 (ex articolo 3 dell'abrogata legge n. 1423/1956) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159/2011 (ex articolo 10 dell'abrogata legge n. 575/1965); le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera b) (misure di prevenzione e delle cause ostative antimafia), devono riguardare le seguenti persone fisiche componenti il concorrente:
 - b1) in caso di libero professionista individuale: il titolare dello studio;
 - b2) in caso di associazione di professionisti di cui alla legge n. 1815/1939: tutti i professionisti associati;
 - b3) in caso di società di professionisti: tutti i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
 - b4) in caso di società di capitali: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore o i direttori tecnici se più di uno;
 - b5) se presenti: procuratori speciali o institori che abbiano il potere di partecipare alle gare pubbliche o di sottoscrivere i contratti per conto del concorrente;
 - c) sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; resta salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il

reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica e tutti i provvedimenti emessi, come segue:

- c1) in caso di libero professionista individuale: il titolare dello studio;
- c2) in caso di associazione di professionisti di cui alla legge n. 1815/1939: tutti i professionisti associati;
- c3) in caso di società di professionisti: tutti i soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; tutti gli amministratori o del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- c4) in caso di società di capitali: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore o i direttori tecnici se più di uno;
- c5) se presenti: procuratori speciali o institori che abbiano il potere di partecipare alle gare pubbliche o di sottoscrivere i contratti per conto del concorrente;
- d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55/1990;
- e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Qualora l'operatore economico si sia avvalso di ricorsi giurisdizionali o amministrativi contro atti di accertamento del debito o abbia usufruito di condono fiscale o di sanatoria o, in forza di un concordato abbia ottenuto la rateizzazione o la riduzione del debito, deve dimostrare di aver beneficiato di tali misure e di aver presentato i predetti ricorsi entro la scadenza del termine di presentazione delle domande;
- h) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 38, comma 1-ter del Codice, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 dello stesso Codice, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. Nel caso in cui l'operatore economico si sia avvalso di rimedi giudiziali avverso atto di accertamento del debito o abbia usufruito di condono previdenziale o abbia ottenuto "formalmente" una rateizzazione di detto debito, dovrà dichiarare tale circostanza nell'istanza di partecipazione alla gara;
- l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999 (diritto al lavoro dei disabili);
- m) sanzione di interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- n) con riferimento a tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica, come indicati alla precedente lettera b), che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge n. 152/1991, convertito dalla legge n. 203/1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689/1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); la circostanza ostativa deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara;
- o) forme di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altro offerente, o qualsiasi relazione, anche di fatto, se comportino l'imputazione delle offerte a un unico centro decisionale; a tal fine la dichiarazione deve, alternativamente:
 - o1) attestare l'assenza di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun

offerente alla stessa gara;

- o2) indicare il concorrente con cui sussiste la situazione di controllo o di altra relazione, e di aver formulato autonomamente l'offerta; in tal caso la dichiarazione deve essere corredata da una busta chiusa separata, interna al plico, contenente la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione non hanno influito sulla formulazione dell'offerta;
- 3) ad eccezione dei soli liberi professionisti singoli: dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui al precedente numero 2), lettera c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), con riguardo ai soggetti elencati allo stesso numero 2), lettera c), che siano **cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare:
- a) se vi siano, oppure non vi siano, associati (in caso di associazione di professionisti di cui alla legge n. 1815/1939), soci (in caso di società in nome collettivo), soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice), amministratori muniti di potere di rappresentanza (in caso di società cooperative o di società di capitali), direttori tecnici (in caso di società di ingegneria), o procuratori speciali o institori, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- b) qualora vi siano soggetti cessati ai sensi della precedente lettera a), alternativamente:
- b1) l'assenza a loro carico di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta;
- b2) la sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, indicazione di tali provvedimenti e contestuale dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato;
- 4) ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 14, della legge n. 383/2001, di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi;
- 5) dichiarazione ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del Codice;
- 6) dichiarazione di assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6 del Regolamento.

2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria, punto III.2.2) del bando di gara

Il requisito di cui all'articolo 263, comma 1, lettera a) del Regolamento e all'articolo 253, comma 15-bis, del Codice, dichiarato ai sensi del precedente Articolo 2, lettera c), punto c1), costituito dal fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252, del Regolamento, realizzato negli ultimi 5 (cinque) esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, deve essere posseduto dal candidato nella seguente misura:

Quinquennio riferimento	anni dal 2008 al 2012
A = importo a base di gara (valore stimato di cui al punto II.2.1) del bando	€637.225,19
B = Requisito minimo: totale fatturato in servizi negli ultimi 5 (cinque) esercizi	€1.274.450,38
C = B / A = Rapporto tra fatturato in servizi e importo a base di gara	> 2 (due) volte

Tale requisito viene richiesto al candidato al fine di poter garantire la sostenibilità economica, da parte dello stesso, di tutti i servizi da affidare nell'arco temporale connesso con la progettazione e l'esecuzione dei lavori.

La dichiarazione deve riportare l'importo del fatturato distinto per ciascuno degli esercizi utili ai fini del requisito, con il totale complessivo nel predetto periodo e il rapporto tra il totale nello stesso periodo e l'importo dei corrispettivi posto a base di gara.

Gli importi degli esercizi precedenti possono essere rivalutati in base agli indici ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale (dal mese di dicembre dell'esercizio di riferimento all'ultimo mese per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data del bando di gara); il calcolo degli importi rivalutati deve essere fatto, per ciascun singolo esercizio, a cura del concorrente; in assenza di indicazioni sono considerati esclusivamente gli importi storici non rivalutati.

Per le società per i quali l'esercizio non coincida con l'anno solare o che, in relazione alle proprie disposizioni statutarie non dispongano legittimamente del bilancio approvato e depositato per l'ultimo anno tra quelli utili, il riferimento può essere fatto agli ultimi esercizi disponibili; per i liberi professionisti individuali, le associazioni di

professionisti, le società di persone, le cooperative, ove non tenuti dalla redazione del bilancio, per i quali le dichiarazioni telematiche non siano disponibili in relazione all'ultimo anno tra quelli utili, possono fare riferimento alle ultime annualità fiscali disponibili; per gli operatori economici esteri di paesi che non prevedono la pubblicazione del bilancio, sono ammessi gli elenchi delle fatture o dei libri contabili ufficiali riconosciuti nei rispettivi paesi.

2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnico-organizzativa, punto III.2.3) del bando di gara:

- a) i requisiti di cui all'articolo 263, comma 1, lettere b), c) e d) del Regolamento, dichiarati ai sensi del precedente Articolo 2, lettera c), punto c2), devono essere posseduti dal concorrente nelle misure che seguono;
- b) servizi tecnici di cui all'articolo 252 del Regolamento, nei limiti di cui al successivo punto b1), svolti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, per lavori appartenenti a ciascuna delle classi e categorie ex articolo 14 della legge n. 143/1949 ed articolo 21 del d.M. 18/11/71 e s.m.i. attribuite al punto II.2.1) del bando di gara, per un importo dei lavori medesimi, per ciascuna classe e categoria, non inferiore a 1,50 (unovirgolacinquanta) volte l'importo dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, come segue:

Decennio di riferimento			anni dal 2003 al 2012	
Definizioni ex articolo 14 della legge n. 143/1949 (ingg. e archh.)			Importo dei lavori oggetto del servizio	Requisito minimo: importo dei lavori
Classe	Categoria	Descrizione sommaria		
VIII	--	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua – Fognature urbane	€ 5.511.672,89	€ 8.267.509,34
VI	a	Strade ordinarie in pianura ed in collina	€ 707.955,98	€ 1.061.933,97
IX	c	Opere sotterranee e subacquee	€ 450.000,00	€ 675.000,00
I	g	Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese le strutture antisismiche	€ 48.000,00	€ 72.000,00
III	a	Macchinari di impianti di fognature	€ 114.000,00	€ 171.000,00
Definizioni ex articolo 21 del d.M. 18/11/71 e s.m.i. (geologi)			Importo dei lavori oggetto del servizio	Requisito minimo: importo dei lavori
Classe	Categoria	Descrizione sommaria		
III		Cimiteri, gallerie, opere sotterranee, fondazioni speciali, briglie, dighe, ponti, opere di navigazione interna o portuali, fognature, opere subacquee	€ 6.831.628,87	€ 10.247.443,31

Il concorrente deve allegare una distinta dei lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, completa, per ciascun lavoro, del committente, della descrizione sommaria, dell'ubicazione, della individuazione delle classi e categorie che lo compongono, degli importi dei lavori (distintamente per ciascuna classe e categoria), del tipo di servizio tra quelli di cui al successivo punto b1), e dell'indicazione del soggetto che ha svolto il servizio; ai fini dei requisiti sono considerati solo i lavori delle classi e categorie pertinenti in relazione a quelle che individuano i lavori oggetto delle prestazioni di cui al bando di gara; tale distinta deve essere sottoscritta dal concorrente con le medesime modalità previste per le dichiarazioni. A tale scopo:

b1) lavori valutabili ai fini del requisito sono quelli riferiti ai servizi di seguito specificati, che concorrono al raggiungimento del requisito nella misura percentuale ivi indicata::

relativamente alle competenze ingegneristiche:

- progettazione preliminare: 5% del requisito minimo richiesto in corrispondenza delle relative classi e categorie;
- progettazione definitiva: 65% del requisito minimo richiesto in corrispondenza delle relative classi e categorie;
- progettazione preliminare e definitiva: 70% del requisito minimo richiesto in corrispondenza delle relative classi

e categorie;

- progettazione esecutiva: 30% del requisito minimo richiesto in corrispondenza delle relative classi e categorie;
- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva: 100% del requisito minimo richiesto in corrispondenza delle relative classi e categorie;
- direzione lavori: 100% del requisito minimo richiesto in corrispondenza delle relative classi e categorie;
- coordinamento per la salute e la sicurezza nei cantieri, in fase di progettazione o di esecuzione: 30% del requisito minimo richiesto in corrispondenza delle relative classi e categorie;
- coordinamento per la salute e la sicurezza nei cantieri, in fase di progettazione e di esecuzione: 50% del requisito minimo richiesto in corrispondenza delle relative classi e categorie;
- altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli: 5% del requisito minimo richiesto in corrispondenza delle relative classi e categorie;

relativamente alle competenze geologiche:

- studio geologico di massima: 20% del requisito minimo richiesto in corrispondenza delle relative classi e categorie;
- studio geologico esecutivo: 50% del requisito minimo richiesto in corrispondenza delle relative classi e categorie;
- direzione lavori geologici: 30% del requisito minimo richiesto in corrispondenza delle relative classi e categorie;

- b2) in ogni caso un lavoro non può essere computato per l'intero importo più di una volta per ciascun operatore economico, anche qualora in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi di cui al precedente punto b1) da più soggetti facenti parte dello stesso raggruppamento concorrente;
- b3) ai fini del requisito, non sono ammessi lavori appartenenti a classi o categorie diverse da quelle richieste ed espressamente indicate al precedente punto b); tuttavia all'importo dei lavori ai fini del requisito di cui alla presente lettera b), possono concorrere anche i lavori relativi ai "servizi di punta" di cui alla successiva lettera c);
- b4) i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati negli anni considerati utili nel periodo indicato in precedenza, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca non computabile;
- b5) l'importo utile dei singoli lavori da considerare ai fini dei requisiti è:
- quello lordo liquidato qualora il lavoro sia ultimato;
 - quello posto in appalto qualora il lavoro sia ancora in corso;
 - quello approvato qualora il lavoro non sia stato appaltato;
 - i servizi svolti in raggruppamento con altri professionisti, vanno assunti in riferimento alla quota percentuale di attività svolta dal concorrente nell'ambito dell'associazione;
 - i servizi svolti in esecuzione di incarichi conferiti congiuntamente, vanno assunti per intero, fatto salvo il caso in cui nel disciplinare d'incarico non fossero espressamente previste le competenze assegnate a ciascun professionista;
- b6) gli importi dei lavori possono essere rivalutati in base agli indici ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale (dal mese di dicembre dell'esercizio di riferimento all'ultimo mese per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data del bando di gara); il calcolo degli importi rivalutati deve essere fatto, per ciascun singolo lavoro, a cura del candidato; in assenza di indicazioni sono considerati esclusivamente gli importi storici non rivalutati;
- c) servizi tecnici di cui all'articolo 252 del Regolamento, nei limiti di cui al successivo punto c1), (cosiddetti "servizi di punta"), svolti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, per lavori appartenenti a ciascuna delle classi e categorie ex articolo 14 della legge n. 143/1949 ed articolo 21 del d.M. 18/11/71 e s.m.i. attribuite al punto II.2.1) del bando di gara, per un importo costituito dalla somma degli importi di non più di due lavori (coppia di lavori), per ciascuna classe e categoria, non inferiore a 0,60 (zerovirgolasessanta) volte l'importo dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, come segue:

Decennio di riferimento	anni dal 2003 al 2012		
Definizioni ex articolo 14 della legge n. 143/1949 (ingg. e archh.)	Importo	dei lavori	Requisito minimo:

Classe	Categoria	Descrizione sommaria		
VIII	--	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua – Fognature urbane	€ 5.511.672,89	€ 3.307.003,73
VI	a	Strade ordinarie in pianura ed in collina	€ 707.955,98	€ 424.773,59
IX	c	Opere sotterranee e subacquee	€ 450.000,00	€ 270.000,00
I	g	Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese le strutture antisismiche	€ 48.000,00	€ 28.800,00
III	a	Macchinari di impianti di fognature	€ 114.000,00	€ 68.400,00
Definizioni ex articolo 21 del d.M. 18/11/71 e s.m.i. (geologi)			Importo dei lavori oggetto del servizio	Requisito minimo: importo dei lavori
Classe	Categoria	Descrizione sommaria		
III		Cimiteri, gallerie, opere sotterranee, fondazioni speciali, briglie, dighe, ponti, opere di navigazione interna o portuali, fognature, opere subacquee	€ 6.831.628,87	€ 4.098.977,32

Il concorrente deve dichiarare il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha svolto i “servizi di punta” con l'indicazione, per ciascun lavoro, del committente, della descrizione sommaria, dell'ubicazione, della individuazione delle classi e categorie che lo compongono, degli importi dei lavori (distintamente per ciascuna classe e categoria), del tipo di servizio tra quelli di cui alla successiva lettera c1), e dell'indicazione del soggetto che ha svolto il servizio; ai fini dei requisiti sono considerati solo i lavori delle classi e categorie pertinenti in relazione a quelle che individuano i lavori oggetto delle prestazioni di cui al bando di gara; tale dichiarazione può essere sostituita dalla individuazione inequivocabile del lavoro e della coppia di lavori di cui al presente requisito, nella distinta di cui alla precedente lettera b). A tale scopo:

- c1) i lavori valutabili ai fini del requisito sono quelli riferiti ai servizi di specificati al precedente punto b1);
- c2) in ogni caso un lavoro non può essere computato per l'intero importo più di una volta per ciascun operatore economico, anche qualora in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi tra quelli di cui al precedente punto c1); tuttavia l'importo dei lavori relativi ai “servizi di punta” di cui alla presente lettera c) possono concorrere al requisito di cui alla precedente lettera b);
- c3) per quanto non diversamente previsto si applicano e sono efficaci tutte le altre condizioni e i criteri relativi ai lavori di cui alla precedente lettera b);
- d) personale tecnico medio annuo utilizzato negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore a 2 (due) volte il numero stimato necessario per l'espletamento dei servizi da affidare, individuato al punto III.2.3) del bando di gara:

Triennio di riferimento		anni dal 2010 al 2012	
Numero personale tecnico necessario all'espletamento dei servizi	5	Requisito minimo richiesto: numero medio annuo di personale tecnico	2 x 5 = 10

Ai fini del presente requisito:

d1) per personale tecnico utilizzato si intendono:

- il titolare in caso di libero professionista individuale;
- tutti i professionisti associati per le associazioni professionali (cosiddetti “studi associati”);
- i soci in caso di società di persone e i soci professionisti attivi in caso di società di capitali o di società cooperative;
- i dipendenti a tempo pieno e, in relazione alla percentuale di attività rispetto al tempo pieno, i dipendenti a tempo ridotto o parziale;

- i consulenti su base annua con rapporto esclusivo con il concorrente, iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, muniti di partita IVA;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto di cui al Titolo VII, Capo 1, (escluso l'articolo 61, comma 2), del decreto legislativo n. 276/2003, nel solo caso di personale tecnico non esercente arti e professioni;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base almeno annua, solo se con contratti stipulati prima del 24/10/2003, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo n. 276/2003, come parzialmente annullato dalla Corte Costituzionale, con sentenza 1-5/12/2008, n. 399;

d2) il numero medio annuo di personale tecnico richiesto come requisito è calcolato come segue:

- ricavando, per ciascun anno ricadente nel periodo utile considerato, la durata in giorni del periodo di vigenza del rapporto con ciascun soggetto, a partire dalla data di inizio della singola annualità (o dalla data di inizio del rapporto, se successiva), fino alla data finale della stessa annualità (o fino alla data di cessazione del rapporto, se anteriore);
- sommando la durata in giorni così calcolata, di tutti i soggetti considerati, ricadenti all'interno dei periodi utili costituiti dai tre anni utili;
- dividendo la somma così ottenuta per il divisore 365;
- dividendo ulteriormente il quoziente della precedente divisione per il numero divisore 3.

2.4. Requisiti professionali: riserva delle prestazioni a particolari professioni

Il concorrente deve disporre e indicare, nell'ambito dei soggetti (persone fisiche) di cui al precedente Articolo 2.1, numero 1):

- a) i professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi, richiesti al punto III.3.1) del bando di gara, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:
 - a1) soggetti che svolgeranno la progettazione e la direzione dei lavori (ingegnere, iscritto all'albo professionale alla sezione degli Ingegneri, Settore civile ed ambientale);
 - a2) soggetti abilitati al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto legislativo n. 81/2008);
 - a3) soggetto che svolgerà la funzione di direttore operativo, il quale avrà l'obbligo della firma giornaliera presso l'ufficio del RUP, (Ingegnere, Architetto o Geometra);
 - a4) soggetti che svolgeranno le prestazioni geologiche (geologo);
- b) è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) delle figure professionali tra quelle di cui alle precedenti lettere a1) e a2), che abbia i requisiti di cui alla precedente lettera a1).

2.5. Società tra professionisti e di ingegneria di recente costituzione

Ai sensi dell'articolo 253, comma 15, del Codice, le società tra professionisti e le società di ingegneria costituite dopo il 19/12/1998 (data di entrata in vigore della legge n. 415/1998), per un periodo di tre anni dalla costituzione possono documentare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui al precedente Articolo 2.3, anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, se costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, se costituite nella forma di società di capitali.

Art.3. CONTENUTO DELLA BUSTA INTERNA «B - Offerta tecnica»

In questa busta deve essere contenuta, esclusivamente l'offerta tecnica e gli atti costituenti l'offerta tecnica. La valutazione dell'offerta tecnica, ai sensi del punto IV.2.1) del bando di gara, riguarda i seguenti elementi:

Criterio	Peso	Sub-Criterio	Sub-Peso
----------	------	--------------	----------

Professionalità desunta dalla documentazione in ordine all'attività professionale svolta per committenza pubblica o privata di analoga natura rispetto a quello oggetto del presente incarico, di cui al punto IV.2.1) del bando di gara. La documentazione da presentare (grafica, fotografica, descrittiva, ecc.) dovrà riguardare tre progetti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità professionale, i cui servizi di progettazione e/o direzione lavori e/o coordinamento per la sicurezza sono stati espletati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando.	35	Attività svolte relative alle prestazioni richieste dal Bando	15
		Grado di analogia delle opere progettate e/o dirette con le opere previste	20
Illustrazione dell'effettuazione del servizio , di cui al punto IV.2.1) del bando di gara costituita da una relazione in cui, in riferimento alle problematiche connesse al servizio in affidamento ed al suo ambiente di svolgimento, illustrate con espresso riferimento ai sub criteri di fianco riportati	35	Organizzazione dell'attività di progettazione e dei rapporti da intrattenere con la Committenza	10
		Organizzazione dell'attività di direzione lavori, controllo e sicurezza di cantiere e modalità di integrazione / interazione con la Committenza	10
		Adeguatezza delle risorse umane e strumentali da utilizzare e capacità di interazione del team professionale; adeguatezza del piano della qualità della commessa	15

a) la documentazione ad illustrazione dell'offerta tecnica deve essere presentata con le seguenti modalità:

- a1) professionalità desunta da tre progetti analoghi: documentazione sintetica e/o grafica e/o fotografica composta da schede grafiche sintetiche in formato A3 (tre per ogni servizio) in scala sufficiente a descrivere l'opera oggetto del servizio, con l'indicazione dell'importo dei lavori e del costo complessivo dell'opera, gli estremi di approvazione del progetto con indicazione del nominativo del R.U.P. e i soggetti che hanno svolto le varie prestazioni tecniche;
 - a2) relazione metodologica sullo svolgimento dell'incarico: una relazione descrittiva costituita da non più di 20 facciate in formato A4 (escluse le cartelle utilizzate per gli indici o per le copertine).
- b) per "elaborato grafico A3" che costituiscono elaborati o altri allegati di natura prevalentemente grafica si intendono fogli in formato ISO A3; nel conteggio un "elaborato grafico A3" può essere surrogato da due elaborati in formato ISO A4;
- c) le relazioni e gli elaborati devono essere uniti in fascicoli distinti e distinguibili, utilizzando un fascicolo per ciascuno degli elementi di valutazione di cui al presente Articolo 3;
- d) in merito alle formalità della documentazione:
- d1) tutta la documentazione dell'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal concorrente su ogni foglio; gli elaborati grafici devono essere sottoscritti dal concorrente;
 - d2) in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, tutta la documentazione e gli elaborati grafici devono essere sottoscritti, con le modalità di cui al precedente punto d1), da tutti gli operatori economici raggruppati;
- e) dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo contenuta nella busta «C - Offerta economica e temporale»; pertanto nell'offerta tecnica non devono essere contenuti importi o tempistiche in valori assoluti;

Art.4. CONTENUTO DELLA BUSTA INTERNA - «C - Offerta economica e temporale»

In questa busta, a pena di esclusione e fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel presente Articolo, deve

essere contenuta esclusivamente l'offerta economica costituita dall'offerta di prezzo di cui al successivo Articolo 4.1 e dall'offerta di tempo di cui al successivo Articolo 4.2.

4.1. Offerta di prezzo cui al punto IV.2.1) del bando di gara

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico non superiore al 25% sull'importo complessivo del corrispettivo posto a base di gara di cui al punto II.2.1) del bando di gara, con le seguenti precisazioni:

- a) il foglio dell'offerta, in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;
- b) il ribasso è indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- c) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- d) il ribasso offerto si applica indistintamente a tutte le prestazioni che concorrono alla formazione dell'importo posto a base di gara;
- e) limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del Codice:
 - e1) l'offerta economica deve essere sottoscritta su ciascun foglio dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo;
 - e2) l'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione ai sensi del precedente articolo 2, lettera f), punto f1)

4.2. Offerta di tempo di cui al punto IV.2.1) del bando di gara

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di riduzione percentuale unico non superiore al 20 % sul tempo relativo alla fase di progettazione (comprese le prestazioni accessorie alla stessa fase definite negli allegati al presente disciplinare) di cui al punto II.3) del bando di gara, con le seguenti precisazioni:

- a) l'offerta può essere redatta in calce all'offerta di prezzo di cui al precedente Articolo 4.1, con l'unica sottoscrizione di cui allo stesso Articolo;
- b) la riduzione è indicata obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
- c) in caso di discordanza tra la riduzione indicata in cifre e quella indicata in lettere prevale la riduzione percentuale indicata in lettere;
- d) il tempo di esecuzione risultante dalla riduzione, se con frazione di giorno, è arrotondato per eccesso all'unità di giorno superiore;

Art.5. ALTRE CONDIZIONI RILEVANTI PER LA PARTECIPAZIONE

5.1. Raggruppamenti temporanei

- a) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'articolo 261, comma 7, del Regolamento, per cui agli operatori economici raggruppati è richiesto che il soggetto qualificato capogruppo sia in possesso di un quota non inferiore al 50% dei requisiti economico-finanziari e tecnici in quanto, trattandosi di servizi di ingegneria per lavori di particolare complessità e specializzazione, si richiede che almeno un soggetto sia dotato di elevate capacità e competenze attinenti il settore oggetto del bando di gara;
- b) il requisito dei "servizi di punta" (lavori per i quali sono stati svolti i servizi), ex articolo 263, comma 1, lettera c) del Regolamento, di cui al punto III.2.3) del bando di gara e al Articolo 2.3, lettera c), è frazionabile solo parzialmente tra i diversi operatori economici solo nel senso che:
 - b1) ciascun lavoro può essere riferito ad un diverso operatore economico;

- b2) l'importo del singolo lavoro che concorre al requisito, non è frazionabile tra i diversi operatori economici o tra un operatore economico concorrente ed un ausiliario;
- b3) il requisito può essere raggiunto sommando, in ogni caso, non più di due lavori, ancorché imputabili a due operatori economici diversi;
- c) qualora un operatore economico del raggruppamento temporaneo ricorra all'avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice, i requisiti richiesti al predetto operatore economico possono essere raggiunti cumulando quelli messi a disposizione dall'operatore economico ausiliario alle condizioni di cui al successivo Articolo 5.2; è fatto salvo il divieto di frazionamento di ciascun singolo lavoro che concorre al requisito di cui alla precedente lettera b);
- d) **ai sensi dell'articolo 253 comma 5, del Regolamento nel raggruppamento temporaneo deve essere prevista la presenza, quale progettista, di almeno un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione; a tale scopo almeno uno degli operatori economici raggruppati deve indicare la presenza di tale soggetto; il professionista abilitato da meno di cinque anni può essere un operatore economico raggruppato, un socio della società di professionisti o di ingegneria, un componente dell'associazione professionale, oppure un dipendente o un collaboratore con contratto su base almeno annua, di uno degli operatori economici raggruppati.**

5.2. Avvalimento

In applicazione dell'articolo 49 del Codice e del Articolo 2, lettera i), del presente disciplinare di gara, l'avvalimento è soggetto alle seguenti condizioni:

- a) l'avvalimento è ammesso per tutti i requisiti economico finanziari di cui al punto III.2.2) del bando di gara, e tecnico organizzativi di cui al punto III.2.3) del bando di gara;
- b) non è ammesso l'avvalimento dei requisiti di ordine professionale di cui al punto III.3.1) del bando di gara e al precedente Articolo 2.4;
- c) ai fini dell'avvalimento alla documentazione amministrativa devono essere allegati:
 - c1) una dichiarazione dell'operatore economico ausiliario con la quale questi attesta il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice, secondo le modalità di cui al precedente Articolo 2.1 (articolo 49, comma 2, lettera c) del Codice);
 - c2) una dichiarazione dell'operatore economico ausiliario con la quale questi si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del servizio i requisiti e le risorse necessarie di cui il concorrente medesimo è carente e si avvale, attestandone il possesso in proprio con le stesse identiche modalità richieste ai concorrenti come previsto ai precedenti Articolo 2.2 e 2.3 (articolo 49, comma 2, lettera d) del Codice);
 - c3) una dichiarazione dell'operatore economico ausiliario con la quale questi attesta che non partecipa alla gara in proprio o raggruppato o consorziato ai sensi dell'articolo 34 del Codice, né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara, diverso da quello al quale fornisce i requisiti (articolo 49, comma 2, lettera e) del Codice);
- d) ai fini dell'avvalimento alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del servizio fino alla sua liquidazione; tale contratto deve avere i requisiti di cui all'articolo 1325 del codice civile e indicare esaurientemente le risorse messe a disposizione, i tempi, i modi e le condizioni che regolano il rapporto contrattuale (articolo 49, comma 2, lettera f) del Codice); nel caso di avvalimento nei confronti di un concorrente che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto il concorrente stesso può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (articolo 49, comma 2, lettera g) del Codice);
- e) il concorrente e l'operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto (articolo 49, comma 4, del Codice).

Art.6. CAUSE DI ESCLUSIONE IN FASE DI AMMISSIONE

Ai sensi dell'articolo 46 del Codice saranno esclusi dalla gara i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice, dal Regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre

irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

PARTE SECONDA - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Le offerte saranno valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi e i relativi fattori ponderali da assegnare, per complessivi 100 punti:

Criterio	Peso	Sub-Criterio	Sub-Peso
Professionalità desunta dalla documentazione in ordine all'attività professionale svolta per committenza pubblica o privata di analoga natura rispetto a quello oggetto del presente incarico, di cui al punto IV.2.1) del bando di gara. La documentazione da presentare (grafica, fotografica, descrittiva, ecc.) dovrà riguardare tre progetti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità professionale, i cui servizi di progettazione e/o direzione lavori e/o coordinamento per la sicurezza sono stati espletati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando.	35	Attività svolte relative alle prestazioni richieste dal Bando	15
		Grado di analogia delle opere progettate e/o dirette con le opere previste	20
Illustrazione dell'effettuazione del servizio, di cui al punto IV.2.1) del bando di gara costituita da una relazione in cui, in riferimento alle problematiche connesse al servizio in affidamento ed al suo ambiente di svolgimento, illustrate con espresso riferimento ai sub criteri di fianco riportati	35	Organizzazione dell'attività di progettazione e dei rapporti da intrattenere con la Committenza	10
		Organizzazione dell'attività di direzione lavori, controllo e sicurezza di cantiere e modalità di integrazione / interazione con la Committenza	10
		Adeguatezza delle risorse umane e strumentali da utilizzare e capacità di interazione del team professionale;	15
Offerta economica (*)	25		
Offerta temporale (**)	5		
(*) Ai sensi dell'articolo 266, comma 1, lettera c1, del Regolamento, il ribasso massimo sull'offerta economica è fissato nel 25%			
(**) Ai sensi dell'articolo 266, comma 1, lettera c2, del Regolamento, il ribasso sull'offerta temporale non può superare il 20%			

L'attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avverrà applicando la seguente formula:

$$K_i = (A_i * P_a) + (B_i * P_b) + (C_i * P_c) + (D_i * P_d)$$

Dove:

- K_i è il punteggio totale attribuito al concorrente i -esimo;
- A_i , B_i , C_i e D_i sono compresi tra 0 e 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente i -esimo; Il massimo punteggio, sia per singola voce che per l'offerta nel suo complesso, verrà attribuito al soggetto partecipante che avrà presentato l'offerta migliore. I seguenti in graduatoria avranno un punteggio

direttamente proporzionale al punteggio ottenuto nella valutazione;

- P_a , P_b , P_c e P_d sono i fattori ponderali di cui all'articolo 266, comma 5, del Regolamento indicati nel bando di gara al punto IV.2.1).

a) La valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al punto IV.2.1) del bando di gara, in base alla documentazione contenuta nella busta «B - Offerta tecnica» di cui alla Parte Prima, articolo 3:

a1) A ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, da ciascun commissario secondo la seguente scala di valori:

Nulla	0,00
Gravemente insufficiente	0,20
Insufficiente	0,40
Sufficiente	0,60
Buono	0,70
Distinto	0,85
Ottimo	0,95
Eccellente	1,00

a2) l'attribuzione dei coefficienti avviene, nel rispetto di quanto previsto dalla Parte Prima, articolo 3.1, utilizzando i criteri di cui al successivo articolo 3, lettera c), sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;

a3) per ciascun elemento è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario, in modo che a ciascun elemento sia attribuito un unico coefficiente, variabile da zero a uno;

a4) è attribuito il coefficiente "zero", con conseguente mancata attribuzione dei relativi punteggi, a tutti gli elementi di cui alla precedente lettera a) relativamente al concorrente che non abbia presentato alcuna offerta tecnica, relativamente alla parte facoltativa (vedi articolo 3.a, lettera a1) della Parte Prima);

a5) in relazione alla facoltatività prevista per l'offerta tecnica, non è richiesto agli elementi il raggiungimento di un coefficiente o di un punteggio minimo;

b) La valutazione dell'offerta economica di cui al punto IV.2.1) del bando di gara, in base alle offerte di ribasso (contenute nella busta «C - Offerta economica e temporale»), avviene attribuendo i relativi coefficienti:

b1) al ribasso percentuale sul prezzo di cui alla precedente Parte Prima, articolo 4.1, come segue:

- È attribuito il coefficiente 0 (zero) all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
- È attribuito il coefficiente 1 (uno) all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- È attribuito il coefficiente intermedio calcolato per interpolazione lineare tra i due estremi alle altre offerte.

b2) al ribasso percentuale sul tempo di cui alla precedente Parte Prima, articolo 4.2, come segue:

- È attribuito il coefficiente 0 (zero) all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
- È attribuito il coefficiente 1 (uno) all'offerta massima;
- È attribuito il coefficiente intermedio calcolato per interpolazione lineare tra i due estremi alle altre offerte.

c) Ai fini della determinazione del coefficiente C_i , relativo all'elemento c) dell'articolo 266, comma 4, del Regolamento, la Commissione di gara impiegherà la seguente formula:

$$C_i = R_i / R_{\max}$$

Dove:

R_i è il ribasso percentuale formulato dal concorrente i -esimo;

R_{\max} è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante);

d) Ai fini della determinazione del coefficiente D_i , relativo all'elemento d) dell'articolo 266, comma 4, del Regolamento, la Commissione di gara impiegherà la seguente formula:

$$D_i = T_i / T_{\max}$$

Dove:

T_i è la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente i -esimo;

T_{\max} è la massima riduzione percentuale del tempo offerta;

- e) Si fa presente che il punteggio attribuito al concorrente, per C_i e D_i , sarà ricondotto dalla Commissione, ove dal calcolo risultassero più di due cifre decimali, a due sole cifre decimali riportando la seconda cifra all'unità superiore ove la terza sia pari o superiore a 5 (cinque) ed all'unità inferiore negli altri casi;
- f) Ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del Codice, sono considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali, all'esito della gara risultino attribuiti contemporaneamente:
 - f1) Un punteggio relativo all'offerta di prezzo di cui alla Parte Prima, articolo 4.1, sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo
 - f2) La somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, sia pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi;
- g) Nei casi di cui alla precedente lettera f), la Stazione appaltante procede alla valutazione di congruità delle offerte anormalmente basse utilizzando i criteri di verifica e le modalità di cui al successivo articolo 9; qualora la Stazione appaltante, in relazione alla natura e alla qualità delle offerte tecniche rapportate all'esiguità dei ribassi sui prezzi o all'assoluta accettabilità di questi ultimi, ritenga che una o più offerte, seppure ricadenti nella fattispecie di cui alla precedente lettera f), primo punto, non possano essere considerate anomale, può omettere motivatamente la richiesta di giustificazioni; la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla verifica della congruità dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche fuori dai casi previsti dall'articolo 86, comma 2, del Codice;
- h) In tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è disposta mediante sorteggio tra le stesse; il sorteggio avviene in seduta pubblica;
- i) Ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del Codice, la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

2. FASE INIZIALE DI AMMISSIONE ALLA GARA

a)- La Commissione di gara, il giorno e l'ora fissati dal punto IV.3.8) del bando di gara per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a verificare:

- a1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- a2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne «B - Offerta tecnica», dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi;
- a3) la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne «C - Offerta economica e temporale», dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; diversamente provvede ad apporre all'esterno della busta dell'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le buste «B - Offerta tecnica» e «C - Offerta economica e temporale» sul banco degli incanti;

b)- La Commissione di gara provvede all'apertura della busta «A - Documentazione» contenente la documentazione e, sulla base della predetta documentazione, provvede a verificare:

- b1) che i concorrenti in situazioni di reciproco controllo o in relazione tra loro, abbiano presentato l'apposita busta chiusa contenente la dichiarazione di autonomia nella formulazione dell'offerta, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera b), del Codice e, in mancanza, ad escluderli entrambi dalla gara; in presenza della predetta busta resta ferma la verifica di cui al successivo Articolo 4, lettera a), punto a7);
- b2) che i consorzi stabili di società di cui all'articolo 90, comma 1, lettera h), del Codice, e uno o più d'uno dei consorziati che contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio oppure sono stati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre, non abbiano partecipato separatamente presentando offerte concorrenti e, in caso positivo, ad escludere entrambi ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del Codice;
- b3) che gli operatori economici raggruppati o consorziati, oppure ausiliari, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, oppure abbiano assunto la veste di ausiliari per conto di altri concorrenti e, in caso positivo, ad escludere entrambi dalla gara;
- b4) l'adequatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi comprese le diverse dichiarazioni;

- c) La Commissione di gara provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;
- d) La Commissione di gara provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste interne «B - Offerta tecnica» e «C - Offerta economica e temporale» nell'armadio la cui chiave è nella disponibilità del solo presidente del seggio di gara; qualora per qualunque motivo la seduta debba essere interrotta o sospesa, la Commissione di gara provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste interne contenenti l'offerta economica nell'armadio la cui chiave è nella disponibilità del solo presidente del seggio di gara;
- e) La Commissione di gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, in presenza del pubblico, provvede:
- e1) a sorteggiare un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, ai fini della verifica dei requisiti economico-finanziari e di capacità tecnica di cui ai punti III.2.2) e III.2.3) del bando di gara;
 - e2) richiede ai concorrenti sorteggiati di comprovare, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima, il possesso dei predetti requisiti, con le modalità di cui al successivo Articolo 8.1;
 - e3) dichiara sospesa la seduta e riconvoca il seggio di gara in data compatibile con i tempi prescritti per la presentazione della comprova dei requisiti di cui al successivo punto f1);
- f) La Commissione di gara nella data e all'ora stabilite ai sensi della precedente lettera e), punto e3), oppure in altra data utile, anteriore all'apertura delle offerte:
- f1) verifica la documentazione pervenuta a comprova dei requisiti;
 - f2) procede, qualora si siano verificate le condizioni, alle esclusioni e ai conseguenti adempimenti di cui al successivo Articolo 8.2;
 - f3) dichiara chiusa la seduta pubblica.

3. APERTURA DELLA BUSTA INTERNA «B - Offerta tecnica» E FORMAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA

La Commissione esaminatrice in una seduta pubblica, della quale è data notizia ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Articolo 1, lettera g), con almeno 2 (due) giorni di anticipo; procede all'apertura delle buste interne «B - Offerta tecnica», al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, quindi dichiara chiusa la seduta pubblica invitando il pubblico presente ad allontanarsi dal locale.

La Commissione esaminatrice, in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste interne «B - Offerta tecnica» all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al precedente Articolo 1, lettera a) e a redigere la relativa graduatoria provvisoria.

4. APERTURA DELLA BUSTA INTERNA «C – Offerta economica e temporale» E FORMAZIONE GRADUATORIA FINALE

La Commissione di gara, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Articolo 1, lettera g), con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al precedente Articolo 3, lettera b), relativa alle offerte tecniche, constata l'integrità delle buste interne «C - Offerta economica e temporale» contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:

- a1) a verificare correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- a2) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- a3) alla lettura, ad alta voce, delle offerte di ciascun concorrente, in lettere;
- a4) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse ai sensi dei precedenti punti a1) o a2);
- a5) all'assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte con le modalità e i criteri di cui al precedente Articolo 1, lettera b);
- a6) alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche e temporali, applicando i criteri di cui al precedente Articolo 1;

- a7) limitatamente agli offerenti che hanno indicato situazioni di controllo o altre relazioni con altri partecipanti alla gara, all'apertura della busta contenente la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta; la verifica di tale documentazione è effettuata dal seggio di gara, se del caso in forma riservata facendo allontanare temporaneamente i presenti, procedendo all'esclusione di ambedue gli offerenti in caso tale documentazione non sia idonea, adeguando di conseguenza la graduatoria;
 - a8) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
 - b) qualora l'offerta prima in graduatoria abbia conseguito i punteggi inferiori alle soglie di anomalia di cui al Articolo 1, lettera f), per cui non ricade nelle condizioni previste dall'articolo 86, comma 2, del Codice, la Commissione di gara proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che abbia presentato la migliore offerta;
 - c) qualora alcuna offerta abbia conseguito i punteggi pari o superiori alle soglie di cui al precedente Articolo 1, lettera f), per cui ricade nelle condizioni previste dall'articolo 86, comma 2, del Codice, è assoggettata alla verifica di congruità ai sensi degli articoli 87 e 88 del Codice e del successivo Articolo 9; quindi la Commissione di gara declama ad alta voce la graduatoria provvisoria di cui alla precedente lettera a), punto a8);
 - d) la Commissione di gara:
 - d1) dichiara chiusa la seduta pubblica;
 - d2) nel caso di cui alla precedente lettera b), la Commissione di gara trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti ai sensi dell'articolo 11, commi 5, 7 e 8, e dell'articolo 12, comma 1, del Codice;
 - d3) nel caso di cui alla precedente lettera c), la Commissione di gara dispone la verifica della congruità dell'offerta o delle offerte ai sensi degli articoli 87 e 88 del Codice e del successivo Articolo 9;
- L'esito della gara è comunicato agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 79 del Codice; è comunque reso noto con le pubblicazioni previste dall'articolo 66 del medesimo Codice; nel caso in cui si sia proceduto all'esame delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, l'aggiudicazione provvisoria avviene in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta che sia stata giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento.

5. CAUSE DI ESCLUSIONE IN FASE DI AGGIUDICAZIONE

- a) Sono escluse le offerte che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte Prima, Articolo 6, non rilevate in precedenza;
- b) Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna «C - Offerta economica e temporale», le offerte:
 - b1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamenti temporanei non ancora formalizzati, anche di uno solo degli operatori economici raggruppati;
 - b2) che rechino l'indicazione di offerta alla pari oppure in misura meno vantaggiosa per la Stazione appaltante rispetto a quanto posto a base di gara; oppure che rechino l'indicazione di un'offerta percentuale espressa in cifre ma non in lettere oppure in lettere ma non in cifre;
 - b3) che rechino, in relazione all'indicazione delle offerte percentuali in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;
 - b4) che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti di gara;
 - b5) di offerenti che si trovano in situazione di controllo o in altra relazione con altri offerenti, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del Codice, per i quali sia accertata l'inidoneità della documentazione che comprovi l'assenza di reciproca influenza nella formulazione delle offerte ai sensi dell'articolo 38, comma 2, secondo periodo, lettera b) dello stesso Codice;
- c) sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:
 - c1) di concorrenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
 - c2) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di gara come sanzionabili con l'esclusione, ancorché non indicate nel presente elenco;
 - c3) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;

- c4) di concorrenti che non hanno comprovato il possesso dei requisiti in ottemperanza al procedimento di verifica di cui all'articolo 48 del Codice;
- c5) di concorrenti per i quali, dopo la fase di ammissione, siano sopravvenute una o più condizioni ostative alla contrattazione con la pubblica amministrazione, come definite dal disciplinare di gara, accertate con qualunque mezzo dalla stazione appaltante.

6. AGGIUDICAZIONE

- a) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
 - a1) all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
 - a2) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera b);
 - a3) alla comprova, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del Codice, con le modalità di cui al successivo Articolo 8, del possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto III.2.2) e al punto III.2.3) del bando di gara, relativamente all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, salvo che per gli stessi operatori economici la verifica sia già stata conclusa positivamente in sede di sorteggio ai sensi del precedente Articolo 2, lettera e);
- b) l'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Codice, con apposito provvedimento del competente organo della Stazione appaltante, oppure quando siano trascorsi trenta giorni dall'aggiudicazione provvisoria senza che la Stazione appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o sospensivi;
- c) ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 8, del Codice, l'aggiudicazione definitiva, con provvedimento esplicito oppure divenuta tale per il trascorso del termine, non equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:
 - c1) all'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del d.P.R. n. 252/1998;
 - c2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del decreto legge n. 210/2002, convertito dalla legge n. 266/2002 e di cui all'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81/2008;
 - c3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice;
 - c4) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da disposizioni normative;
- d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 la Stazione appaltante può:
 - d1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti al punto III.2.1) del bando di gara, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445/2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
 - d2) può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti in Articolo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- e) l'offerta tecnica dell'aggiudicatario di cui alla Parte Prima, Articolo 3, costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente le previsioni degli atti posti a base di gara nonché il contratto di incarico;
- f) il ribasso sul prezzo offerto dall'aggiudicatario di cui alla Parte Prima, Articolo 4.1, si applica anche a tutte le prestazioni parziali come previste dal contratto disciplinare di incarico;
- g) il tempo contrattuale per la progettazione, risultante dalla riduzione del termine di cui al punto II.3) del bando di gara in base all'offerta dell'aggiudicatario di cui alla Parte Prima, Articolo 4.2, si applica proporzionalmente a tutte le fasi in cui è suddivisa la progettazione come previste dal contratto di incarico.

7. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CONCLUSIONE DELLA GARA E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

- a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria, a:

- a1) fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
- a2) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.P.C.M. n. 187/1991, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55/1990; in caso di consorzio stabile la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del servizio;
- a3) depositare la dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati, ai sensi dell'articolo 90, comma 5, secondo periodo, e dell'articolo 111, comma 1, del Codice nonché, in quanto compatibili, dell'articolo 269 del Regolamento e dello schema tipo 2.2 approvato con d.M. n. 123/2004;
- b) l'aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data di convocazione per l'avvio della progettazione, qualora anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione appaltante:
- b1) se con dipendenti, una dichiarazione cumulativa:
- attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL);
 - relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81/2008;
- b2) se trattasi di società consorzio, il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252/1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- b3) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale del concorrente in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola aziendale, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione contributiva o assicurativa;
- c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a2), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:
- c1) da tutti i soggetti raggruppati, per quanto di pertinenza di ciascuno di essi, per il tramite dell'operatore economico capogruppo mandatario, qualora l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell'articolo 37 del Codice;
- c2) dal consorzio qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c3) dalla consorziata del consorzio che il consorzio ha indicato per l'esecuzione del servizio qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione del servizio; qualora siano state individuate più consorziate esecutrici del servizio gli adempimenti devono essere assolti da tutte le società consorziate indicate, per il tramite del consorzio;
- d) qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolvere gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- e) nel caso di cui alla precedente lettera d), la Stazione appaltante provvede a richiedere il risarcimento dei danni ivi

compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

8. COMPROVA DEI REQUISITI AI SENSI DELL'ARTICOLO 48 DEL CODICE

8.1. Documentazione da presentare a comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa

La documentazione da presentare a comprova dei requisiti è la seguente:

a) la documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 263, comma 1, lettera a), del Regolamento, richiesti al punto III.2.2) del bando di gara, è costituita:

- a1) per i concorrenti in forma societaria, da copia dei bilanci accompagnati dalla dichiarazione o nota di deposito, con le relative note integrative;
- a2) per i concorrenti in forma diversa da quella societaria, da copia delle dichiarazioni annuali dei redditi e ai fini I.V.A. accompagnate dalla ricevuta di presentazione o di invio;
- a3) registri dei corrispettivi, delle fatture ai fini I.V.A., per l'annualità per la quale non sia ancora scaduto il termine per il deposito del bilancio o per la presentazione delle dichiarazioni annuali;
- a4) qualora il concorrente abbia svolto anche attività diverse dalle prestazioni di servizi tecnici di cui all'articolo 252 del Regolamento, e dalla documentazione di cui ai precedenti punti a1), a2) e a3) non siano rilevabili separatamente gli importi dei predetti servizi, la documentazione deve essere corredata di apposita dichiarazione che indichi separatamente gli importi di fatturato in servizi da quello relativo alle attività diverse;

b) la documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 263, comma 1, lettera b) del Regolamento, richiesti al punto III.2.3) del bando di gara (lavori per i quali sono stati svolti i servizi) per un numero di lavori tra quelli dichiarati dai concorrenti, sufficiente al raggiungimento dei requisiti prescritti, è costituita dalle dichiarazioni dei committenti, dai provvedimenti autorizzativi degli interventi, dai provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento dell'incarico, dalle fatture di liquidazione, dagli eventuali certificati di collaudo o di regolare esecuzione, dalla documentazione contabile dei lavori, ovvero da qualunque altro atto facente fede fino a querela di falso che possa essere ritenuto utile e sufficiente per l'acquisizione degli elementi e delle notizie già dichiarate in sede di gara; dalla documentazione devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se si tratta di lavoro privato):

- b1) la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza ecc), così come definito nelle tabelle allegate al d.M. (giustizia) 04/04/2001;
- b2) il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione);
- b3) gli importi dei lavori, con la suddivisione per classi e categorie di cui all'articolo 14 della legge n. 143/1949;
- b4) i professionisti che hanno svolto il servizio;

c) la documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 263, comma 1, lettera c) del Regolamento, richiesti al punto III.2.3) del bando di gara, (la coppia dei lavori relativi per i quali sono stati svolti i cosiddetti "servizi di punta") è la medesima prevista alla precedente lettera b);

d) la documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 263, comma 1, lettera d) del Regolamento, richiesti al punto III.2.3) del bando di gara (personale tecnico utilizzato), è costituita da:

- d1) per i soci attivi, dall'estratto del libro dei soci e dalle dichiarazioni trasmesse all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi degli articoli 252 e 254 del Regolamento;
- d2) per i dipendenti dai libri matricola e dai libri paga, per i periodi fino al 31/12/2008, dal libro unico del lavoro di cui al d.M. 09/07/2008 per i periodi a partire dal 01/01/2009, nonché, ove ritenute utili, dalle denunce o distinte relative ai versamenti contributivi;
- d3) per i professionisti consulenti con contratti almeno su base annua e con rapporto esclusivo, iscritti ai rispettivi albi professionali (se del caso) e muniti di partita IVA, dalla copia del relativo contratto, da copia delle fatture o da copia dei registri fiscali che riportino queste ultime;
- d4) per i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto di cui al Titolo VII, Articolo 1, del decreto legislativo n. 276/2003, (esclusi i titolari di prestazioni occasionali di cui all'articolo 61, comma 2, dello stesso decreto), dalla copia del relativo contratto e dalle distinte dei versamenti contributivi;
- d5) per i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base almeno annua, per i contratti in corso al 24/10/2003 (ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo n. 276/2003, come parzialmente annullato dal Corte Costituzionale, sentenza 1-5/12/2008, n. 399), dalla copia del relativo

contratto e dalle distinte dei versamenti contributivi;

d6) la documentazione deve essere corredata da un prospetto di calcolo dettagliato dei periodi computabili (dalla data di inizio alla data finale del rapporto giuridico con il concorrente) nei quali ciascun soggetto facente parte del personale tecnico è stato utilizzato nelle annualità utili, secondo il metodo impiegato per il calcolo del requisito e descritto nella Parte Prima, Articolo 2.3. lettera d); tale prospetto deve essere redatto con i criteri di cui allo schema seguente:

Primo anno			dal		al	
Num.	Cognome	Nome	Ruolo (*)	Data iniziale (**)	Data finale (***)	Giorni utili
1						
2						
3						
n-1						
n						
Σ (1 ÷ n)	Totale giorni per il primo anno					
Secondo anno			dal		al	
Num.	Cognome	Nome	Ruolo (*)	Data iniziale (**)	Data finale (***)	Giorni utili
1						
2						
3						
n-1						
n						
Σ (1 ÷ n)	Totale giorni per il secondo anno					
Terzo anno			dal		al	
Num.	Cognome	Nome	Ruolo (*)	Data iniziale (**)	Data finale (***)	Giorni utili
1						
2						
3						
n-1						
n						
Σ (1 ÷ n)	Totale giorni per il terzo anno					

Calcolo come descritto nella Parte Prima, Articolo 2.3, lettera d):

X =	X1 + X2 + X3	Giorni totali complessivi nei tre anni	
Y =	X / 365	Personale (anni uomo) complessivo nei tre anni	
Z =	Y / 3	Personale medio annuo (nel triennio)	

(*) Titolare, associato, socio attivo, dipendente, professionista consulente su base annua e rapporto esclusivo, collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua.

(**) Se la data di inizio del rapporto è anteriore all'annualità considerata indicare come "data iniziale" la data di inizio della stessa annualità;

(***) Se il rapporto è ancora in corso alla fine dell'annualità considerata, indicare come "data finale" la data finale della stessa annualità.

8.2. Mancata comprova dei requisiti

- a) Quando la prova di cui al precedente articolo 8.1 non sia fornita nel termine perentorio prescritto nella richiesta della stazione appaltante, oppure non sia idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara, alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti di competenza;
- b) In caso di raggruppamento temporaneo la documentazione deve riguardare tutti i soggetti raggruppati; l'esclusione di un operatore economico raggruppato ai sensi della precedente lettera a) comporta l'esclusione dell'intero raggruppamento temporaneo, anche qualora gli altri operatori economici raggruppati abbiano correttamente dimostrato il possesso dei requisiti in misura sufficiente rispetto a quanto previsto dal bando di gara;
- c) In caso di consorzio stabile la documentazione deve riguardare il consorzio ed i consorziati che concorrono ai requisiti del consorzio nonché ai consorziati indicati per l'esecuzione del servizio se diversi; l'esclusione di un operatore economico consorziato ai sensi della precedente lettera a) comporta l'esclusione dell'intero raggruppamento temporaneo, anche qualora gli altri operatori economici raggruppati abbiano correttamente dimostrato il possesso dei requisiti in misura sufficiente rispetto a quanto previsto dal bando di gara;
- d) In caso di avvalimento la documentazione deve riguardare anche l'operatore economico ausiliario; la mancata comprova dei requisiti dell'operatore economico ausiliario comporta l'esclusione del concorrente, anche qualora lo stesso concorrente abbia dimostrato il possesso dei propri requisiti.

9. EVENTUALE VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

9.1.Modalità di verifica delle giustificazioni

Qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente Articolo 4, lettera d), punto d3), la verifica delle offerte anormalmente basse avviene:

- a) contemporaneamente per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, comunque non più di 5 (cinque), fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica sia conclusa positivamente per tutte tali offerte uguali, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al successivo Articolo 9.2;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una Commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- f) la Stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- h) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi:
 - h1) non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);

- h2) non presenti le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
- h3) non si presenti all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);
- i) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

9.2. Contenuto delle giustificazioni

- a) le giustificazioni devono riguardare:
 - a1) l'economia del procedimento di svolgimento dei servizi;
 - a2) le soluzioni tecniche o procedurali adottate nello svolgimento dei servizi;
 - a3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i servizi;
 - a4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del Codice;
 - a5) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, del settore e dell'area territoriale di pertinenza; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore più vicino a quello preso in considerazione;
 - a6) fermo restando quanto previsto al precedente punto a2), devono essere poste in relazione diretta con l'offerta tecnica di cui alla precedente Parte Prima, Articolo 3., presentata dal concorrente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta offerta tecnica;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
 - b1) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
 - b2) qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati qualora i prezzi praticati dal subappaltatore siano inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari o superiore alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b3) qualora basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati qualora i prezzi praticati dal subappaltatore siano inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20 per cento;
 - b4) qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture attrezzature o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b5) qualora contraddicano in modo insanabile o siano in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscano di fatto una modifica, anche parziale;
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
 - c1) che, in relazione alle prestazioni del personale indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative;
 - c2) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza connesse al luogo di lavoro ai sensi degli articoli 15 e 18 del decreto legislativo n. 81/2008, nonché dell'allegato XXXIV allo stesso decreto, poste a carico dello studio o della società;
 - c3) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
 - c4) che, in relazione all'utile, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, soggetta a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:

- d1) al prezzo di specifiche prestazioni per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
 - d2) al costo del personale, mediante indicazione delle fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
 - d3) al consumo di materiale: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); qualora si faccia riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
 - d4) alle attrezzature hardware e software e altre attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori, se del caso, delle manutenzioni e riparazioni, e degli altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
 - d5) ai trasporti: tenendo conto dei costi di trasferimento, delle eventuali spese di vitto e alloggio necessarie per lo svolgimento del servizio;
 - d6) alle spese generali e costi indiretti: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - gestione e direzione generale dello studio o della società;
 - eventuali consulenze, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative alle prestazioni;
 - premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
 - d7) all'utile;
- e) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, qualora ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei prezzi unitari e da un proprio computo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del servizio;
- f) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

PARTE TERZA - DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

1. DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE COMUNICAZIONI

- a) tutte le dichiarazioni richieste:
 - a1) sono rilasciate, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n 445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
 - a2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
 - a3) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di proprio competenza;
- b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. 445/2000 e dell'articolo 73, comma 4, del Codice le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, ovvero deve adattare o completare qualora non siano previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente medesimo;
- c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia

diretta conoscenza;

- d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. articolo 46 del Codice;
- e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, comma 6, e 47 del Codice;
- f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445/2000;
- g) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della Parte Prima, Capo 2, lettera K), mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'articolo 79, comma 5-bis del Codice; in caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati; in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE

- a) ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del Codice le richieste di informazioni, di chiarimenti o di documentazione, sono presentate esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o e-mail), in ogni caso entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.3) del bando di gara, al Responsabile del procedimento, all'indirizzo di cui alla Parte Prima, Articolo 1, lettera a);
- b) le richieste di cui alla lettera a) sono ammesse a mezzo telefonico solo se confermate in forma scritta entro il secondo giorno ferialo successivo e comunque entro i termini di cui alla stessa lettera a);
- c) qualora le richieste pervengano in tempo utile entro il termine di cui alla lettera a), la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 5 (cinque) giorni feriali;
- d) il presente disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono liberamente disponibili anche sul sito internet del comune.

3. DISPOSIZIONI FINALI

- a) computo dei termini:
 - a1) tutti i termini previsti dal bando di gara e dagli altri atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 03/06/1971;
 - a2) ai sensi dell'articolo 124, comma 5, secondo periodo, del Codice, negli atti della presente procedura, ovunque ricorra l'espressione "data di pubblicazione del bando" si intende la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
- b) supplente: la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'articolo 140, commi 1 e 2, del Codice per cui in caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo:
 - saranno interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
 - l'interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
 - l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
 - qualora l'offerta dell'operatore economico supplente fosse stata superiore alla soglia di anomalia di cui all'articolo 86, comma 1, del Codice, l'affidamento è subordinato alla verifica di congruità dell'offerta di cui all'articolo 87 del citato Codice, con le modalità di cui alla Parte Seconda, Articolo 9, qualora tale verifica non sia già stata conclusa positivamente in precedenza;
- c) controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del

Foro di Marsala, è esclusa la competenza arbitrale;

- d) trattamento dati personali: ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
- d1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Responsabile del Procedimento, nella persona dell'Ing. Gian Franco D'Orazio;
 - d2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
 - d3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196/2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
 - d4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
 - d5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - d6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - d7) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196/2003;
 - d8) con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente lettera d);
- e) procedure di ricorso: contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Sicilia, sede di Palermo.
- f) accesso agli atti: fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 e l'articolo 79, commi 3 e 5-bis, del Codice, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:
- i) riserva di aggiudicazione: la Stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro.

Marsala, li _____

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gian Franco D'Orazio